



COMUNE DI GIOVINAZZO  
Prov. di Bari

SETTORE 2°

N.° 16

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

Data 25/02/2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

C O P I A

N. 81 del 1 MAR. 2011

Oggetto: Congedo retribuito alla dipendente Sig.ra GIRGENTI Nicoletta (all'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151 del 26/3/2001).

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n.     del     di approvazione del P.E.G.
- Della delibera di Consiglio Comunale n.     del     , di approvazione del bilancio di previsione per l'anno

PREMESSO che con nota del 15/12/2010, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 28730, la Sig.ra GIRGENTI Nicoletta – addetta registrazione dati a tempo pieno e indeterminato, ha chiesto di poter usufruire del congedo retribuito di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151 del 26/3/2001, per assistere la sorella convivente con handicap grave per i seguenti periodi:

- dall'1/3/2011 al 31/8/2011;
- dall'1/11/2011 al 30/04/2012;
- dall'1/7/2012 al 31/12/2012;
- dall'1/3/2013 al 31/8/2013.

VISTO l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26-3-2001 n. 151, il quale stabilisce che:«La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta»;

VISTA la circolare INPDAP del 10 gennaio 2002, n.2 avente ad oggetto: «Testo Unico decreto legislativo 26.3.2001, articolo 42. Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap. Disposizioni modificative alla legge n. 53/2000»;

VISTA la circolare INPDAP del 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il limite dei due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto (art. 4 legge 53/2000) a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari. Eventuali periodi goduti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo di congedo;

DARE ATTO che

- il periodo di congedo incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie (circolare INPDAP 12 maggio 2004, n. 31);
- i periodi di congedo di che trattasi sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e che i medesimi non sono valutabili ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR;

VERIFICATO che

- la sorella della dipendente, convivente con la stessa:
  - a) è soggetto con handicap in situazione di gravità (di cui all'art. 3, comma 3 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'art.4, comma 1 della stessa legge);
  - b) non è ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati;
- entrambi i genitori della dipendente sono deceduti;
- la sorella della dipendente non è coniugata;
- che la dipendente ha dichiarato la sussistenza dei gravi motivi familiari che legittimano la richiesta;
- che la dipendente non ha mai usufruito in precedenza di altri periodi di congedo riconosciuto in occasione di gravi e documentati motivi familiari (art. 4 legge 53/2000)

RILEVATO, altresì, che ai sensi del suddetto art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26-3-2001 n. 151: «Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue

per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità»;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di concedere alla Sig.ra GIRGENTI Nicoletta il congedo frazionato di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 con diritto alla corresponsione del trattamento economico ivi previsto per i seguenti periodi:

- dall'1/3/2011 al 31/8/2011;
- dall'1/11/2011 al 30/04/2012;
- dall'1/7/2012 al 31/12/2012;
- dall'1/3/2013 al 31/8/2013.

#### DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Concedere alla Sig.ra GIRGENTI Nicoletta – addetta registrazione dati a tempo pieno e indeterminato, il congedo frazionato di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 con diritto alla corresponsione del trattamento economico ivi previsto per i seguenti periodi:
  - dall'1/3/2011 al 31/8/2011;
  - dall'1/11/2011 al 30/04/2012;
  - dall'1/7/2012 al 31/12/2012;
  - dall'1/3/2013 al 31/8/2013.
- 2) Dare atto che durante i periodi di congedo di cui sopra la Sig.ra GIRGENTI Nicoletta ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e che gli stessi periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- 3) Dare atto che i periodi di congedo di che trattasi sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e che i medesimi non sono valutabili ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR.
- 4) Dare atto che il periodo di congedo incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie (circolare INPDAP 12 maggio 2004, n. 31).
- 5) Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 6) Notificare copia della presente all'interessata e inviarne copia al Sindaco, all'Assessore al Personale, al Segretario Generale, all'Ufficio di Ragioneria e all'INPDAP di Bari.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.T.O. Dott. Angelo Domenico Decandia

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 267 il  
- 1 MAR. 2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE  
f.to: 

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to: Dott. Vito PALMIERI

---

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li

1 MAR. 2011

